CIRCOLARE N. 6 / novembre 2026
Alle Aziende associate – loro sedi

c.a. Ufficio Amministrazione del Personale
c.a. R.S.U. interne

Milano, 4 novembre 2026

OGGETTO: entrata in vigore della nuova prestazione pensionistica "erogazione frazionata del montante".

Con l'entrata in vigore, a far data dal 31 ottobre 2026, dell'"erogazione frazionata del montante" si è completato il **quadro delle nuove prestazioni pensionistiche non vitalizie** introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

I Soci che maturano i requisiti per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione a Fonchim* dispongono oggi di un ventaglio più ampio di possibilità per fruire del capitale previdenziale accumulato, potendo scegliere, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per la parte di montante erogabile in rendita tra

- una rendita vitalizia,

 nelle diverse forme offerte dal Fondo:

 - rendita vitalizia semplice
 - rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia
 - rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia
 - rendita vitalizia reversibile

 (tutte le rendite vitalizie prevedono il raddoppio dell'importo in caso di non autosufficienza del Socio beneficiario)

 e

- una rendita non vitalizia

 nelle diverse forme previste dalla normativa:

 - rendita a durata definita
 - prelievi liberamente determinabili
 - erogazione frazionata del montante

*Ai fini del calcolo degli anni di iscrizione sono considerati utili i periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche complementari a cui l'Associato risulti contemporaneamente iscritto, purché tali periodi siano opportunamente dichiarati e documentati.

Di seguito si riepilogano brevemente le caratteristiche delle nuove rendite pensionistiche non vitalizie.

1. Rendita a durata definita

Il montante accumulato viene corrisposto all'Aderente in rate periodiche (mensili, trimestrali, semestrali o annuali) per una durata determinata sulla base della speranza di vita residua dell'Aderente al momento della richiesta di prestazione

Il trattamento fiscale è particolarmente favorevole: sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche maturate dal 2007 si applica una ritenuta a titolo d'imposta del **15%**, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al quindicesimo, fino a un'aliquota minima del **9%**.

2. Prelievi liberamente determinabili

L'Aderente può effettuare prelievi di importo liberamente determinabile, entro il limite delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.

Anche a questa modalità di erogazione si applica il medesimo regime fiscale previsto per la rendita a durata definita, con una ritenuta del **15%** sulla parte imponibile, riducibile fino al **9%** in funzione dell'anzianità di partecipazione alla previdenza complementare.

3. Erogazione frazionata del montante

L'Aderente può richiedere l'erogazione del montante accumulato attraverso rate periodiche (mensili, trimestrali, semestrali o annuali) per un periodo complessivo predeterminato dall'Aderente stesso, con un minimo di cinque anni.

Sulla parte imponibile delle prestazioni maturate dal 2007 si applica una ritenuta a titolo d'imposta del **20%**, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un minimo del **15%**.

Trovate tutti i dettagli nella "Comunicazione Sintetica agli Aderenti" allegata alla presente Circolare (Allegato 1).

Per i Soci interessati a richiedere le nuove prestazioni pensionistiche, si segnala che il relativo modulo di richiesta è disponibile sul sito internet di FONCHIM (www.fonchim.it – *Moduli > Per richiedere il denaro > Fine rapporto*). Il suddetto modulo è, inoltre, allegato alla presente Circolare (Allegato 2).

Cogliamo infine l'occasione per ricordarVi che, a seguito dell'Accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti del settore Chimico-Farmaceutico del 15 aprile 2025, dal 1° gennaio 2027 il contributo a carico azienda si incrementa dello 0,2%, divenendo così pari al 2,3% della retribuzione utile al calcolo del TFR.

Cordiali saluti.

FONCHIM
f.to Il Presidente
Massimo Guerranti

All. c.s.

COMUNICAZIONE SINTETICA AGLI ADERENTI

(Guida informativa per gli aderenti – in attuazione delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026)

LE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE:

Rendita a Durata Definita · Prelievi Liberamente Determinabili · Erogazione Frazionata

ℹ Che cosa trovi in questo documento

Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, affiancando la tradizionale rendita vitalizia con soluzioni più flessibili. Queste pagine ti spiegano come funzionano, quali rischi comportano e come scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

1. Perché queste novità – Contesto normativo

L'art. 1, comma 201, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato in modo significativo l'art. 11 del D.Lgs. 252/2005, che disciplina le prestazioni pensionistiche complementari. Fino a oggi, al momento del pensionamento, l'aderente poteva scegliere tra la riscossione di una quota in capitale e la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia generalmente erogata da una compagnia assicurativa convenzionata con il Fondo pensione.

Dal 1° luglio 2026 si aggiungono nuove opzioni, erogate direttamente dal Fondo pensione, espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche»:

- la rendita a durata definita (art. 11, co. 3-bis e 3-ter);
- i prelievi liberamente determinabili (art. 11, co. 3-bis e 3-quater);
- l'erogazione frazionata del montante accumulato (art. 11, co. 3-bis) – **disponibile dal 31 ottobre 2026**.

Le Istruzioni della COVIP del 25 giugno 2026 forniscono le indicazioni operative per l'applicazione omogenea di tali disposizioni da parte di tutti i fondi pensione a contribuzione definita (come Fonchim).

2. Quando puoi accedere alle nuove prestazioni

I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (es. raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

⚠ **Date di decorrenza**

• Rendita a durata definita e Prelievi liberamente determinabili: entrata in vigore dal 1° luglio 2026.

• Erogazione frazionata del montante: entrata in vigore dal 31 ottobre 2026 (rinvio introdotto dalla legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026).

• Periodo transitorio: fino al 31 dicembre 2026 il Fondo acquisirà le richieste ma potrà liquidare le prestazioni una volta adeguati i sistemi operativi. L'aderente potrà revocare la scelta prima della liquidazione del primo importo. Dopo l'inizio della liquidazione la scelta è irrevocabile.

3. Regole comuni a tutte le nuove prestazioni

Prima di descrivere nel dettaglio ciascuna opzione, è importante conoscere le regole che si applicano a tutte e tre le nuove tipologie di prestazione pensionistica:

Aspetto	Cosa prevede la normativa
Alternative alla rendita vitalizia	Le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia: non possono essere combinate con essa né tra loro.
Quota in capitale	Puoi comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3), abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia.
Irrevocabilità della scelta	Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia immediata.
Stop alle prerogative di accumulo	Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla RITA. È invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo previsto. Il trasferimento ad altro fondo è possibile solo per usufruire della rendita del fondo cessionario.
Contribuzione	Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente).
Cumulo con RITA	Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione, che andrà revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni.
Montante residuo investito	Il montante destinato a una delle nuove prestazioni, ma non ancora erogato, rimane investito nel comparto scelto dall'aderente al momento della richiesta (o in quello di default del Fondo – il comparto Garantito).
Decesso del beneficiario	Il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati dall'aderente al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete e non possono essere accolte.
Costi	Le spese amministrative previste per l'erogazione delle prestazioni sono pari a € 2,5 per ogni rata o prelievo corrisposti. Tali spese assorbono le spese annuali in cifra fissa direttamente a carico dell'aderente (Statuto, art. 7, comma 1, lettera b.1), che non saranno quindi applicate. Nel caso in cui l'erogazione delle prestazioni comporti la gestione di pratiche di finanziamento stipulate dall'aderente, si aggiunge un ulteriore importo "una tantum" di € 25, parimenti prelevato dalla posizione individuale. Il costo del trasferimento del montante destinato alle prestazioni ad altro comparto è pari a € 10.

Aspetto	Cosa prevede la normativa
Tempi di erogazione	Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta, tenendo conto altresì del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi operativi.

4. La Rendita a Durata Definita

Come funziona

La rendita a durata definita è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base della tua aspettativa di vita al momento della richiesta. Non è legata alla tua sopravvivenza effettiva: l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza dell'Associato.

Come si calcola la durata

Durata standard: corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della Legge 335/1995 (arrotondato per difetto). Esempio: *se all'età della richiesta la speranza di vita residua è 18,7 anni, la durata della rendita sarà 18 anni.*

Come si calcola l'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito.

In sintesi: se il comparto ha reso bene, la rata sarà più alta; se ha perso valore, la rata sarà più bassa.

Periodicità

Puoi scegliere la cadenza delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), in base alle opzioni offerte dal Fondo. Il Fondo può prevedere un importo minimo per singola rata.

Esempio numerico

Ipotesi: *montante accumulato 30.000 € · valore quota iniziale 25,00 € · 1.200 quote totali · durata rendita 20 anni · erogazione annuale* → **60 quote per rata (fisse).**

Anno	Valore quota	Quote erogate (rata)	Importo rata (€)*	Quote residue
Inizio	—	60 (1.200 ÷ 20)	—	1.200
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00	1.140
Anno 2	26,50 €	60	1.590,00	1.080
Anno 3	23,80 €	60	1.428,00	1.020
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00	960

** L'importo in euro varia perché varia il valore della quota, non il numero di quote erogate per rata.*

Rischi da considerare

- Rischio di longevità: se vivi più anni rispetto alla durata della rendita, il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultima rata.
- Rischio di investimento: le rate variano con i rendimenti del comparto. Non esiste un importo garantito.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

5. I Prelievi Liberamente Determinabili

Come funziona

I prelievi liberamente determinabili sono la soluzione più flessibile: puoi scegliere tu stesso quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Il montante residuo rimane sempre investito nel comparto scelto.

Qual è il limite massimo prelevabile?

Non puoi prelevare tutto e subito. La normativa stabilisce un tetto massimo che cresce nel tempo, calcolato in riferimento a una rendita a durata definita figurativa annuale (non reale): quella che avresti ricevuto se avessi scelto la rendita a durata definita con frazionamento annuale.

In pratica, ogni anno si «sblocca» una quota equivalente a una rata annuale di tale rendita teorica. L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate dall'inizio, diminuita di quanto hai eventualmente già prelevato in precedenza.

Nell'ultimo anno di durata teorica, puoi prelevare fino all'intero montante residuo.

Il primo prelievo

Puoi richiedere un primo prelievo già al momento della domanda di accesso alla prestazione. L'importo non potrà superare quello della prima rata di rendita a durata definita figurativa.

Esempio numerico

Ipotesi: *montante 30.000 € · 1.200 quote totali · durata teorica 20 anni → 60 quote per rata teorica (fisse) · valore quota 25 €.*

Anno	Valore quota	Quote erogabili (residue + 60 maturate)	Massimo importo richiedibile	Quote richieste	Importo prelevato	Quote residue	Note
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00 €	50	1.250,00 €	10	Prelievo parziale, restano 10 quote disponibili
Anno 2	26,50 €	70	1.855,00 €	0	0,00 €	70	Nessun prelievo, le somme disponibili si accumulano
Anno 3	23,80 €	130	3.094,00 €	130	3.094,00 €	0	Prelievo massimo, la somma disponibile si azzera
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00 €	30	813,00 €	30	Prelievo parziale, restano somme per gli anni successivi

Limiti operativi

È possibile procedere a più prelievi nel corso dello stesso anno, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dalla normativa, e a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo prelievo e che l'ammontare lordo del singolo prelievo sia pari ad almeno € 1.000.

In ogni caso, non è possibile procedere alla richiesta di un nuovo prelievo fino a quando non sia stato liquidato quello precedente.

Rischi da considerare

- Rischio di longevità: se al compimento dell'età media determinata dall'ISTAT avrai già prelevato tutti gli importi, il tuo capitale si sarà esaurito e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultimo prelievo.
- Rischio di investimento: il valore delle quote – e quindi l'importo massimo prelevabile in euro – varia con i mercati finanziari.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale, a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

6. L'Erogazione Frazionata del Montante (decorrenza rinviata al 31 ottobre 2026)

Come funziona

L'erogazione frazionata ti permette di ricevere il montante accumulato in rate periodiche nell'arco di un periodo di tempo da te scelto liberamente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è collegata alla tua speranza di vita: sei tu a decidere per quanti anni vuoi ricevere le rate, nel rispetto del limite minimo di 5 anni fissato dalla legge.

Come scegli la durata e la periodicità

Al momento della richiesta devi indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), in base alle opzioni offerte dal Fondo.

Come si calcola l'importo delle rate

Il meccanismo è analogo alla rendita a durata definita: a ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante continua a essere investito e a variare con i mercati.

ℹ Disponibilità

L'erogazione frazionata è disponibile dal 31 ottobre 2026 (per effetto del rinvio approvato dalla legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026). Le richieste potranno essere presentate a partire da quella data.

Rischi da considerare

- Rischio di longevità: se il periodo scelto si conclude prima della tua vita, non riceverai più alcuna erogazione dal Fondo.
- Rischio di investimento: le rate variano con i rendimenti del comparto.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale, a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

7. Confronto tra le tipologie di prestazione

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche di ciascuna tipologia di prestazione, per facilitare il confronto.

Caratteristica	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT)	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (min. 5 anni)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Raddoppio della rata in caso di non autosufficienza	Sì (clausola LTC)	No	No	No
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)	Limitata (eventuale periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	No	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati
Erogata da	Generali Spa (Compagnia assicurativa convenzionata con Fonchim)	Direttamente da Fonchim	Direttamente da Fonchim	Direttamente da Fonchim
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**

** Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.*
*** Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.*

8. Possibilità di conversione in rendita vitalizia

Anche dopo aver scelto una delle nuove tipologie di prestazione, conservi la facoltà di convertire il montante residuo ancora in gestione in una rendita vitalizia. Questa opzione è esercitabile in qualsiasi momento durante la fase di erogazione e puoi farlo:

- presso Fonchim, compilando e inviando al Fondo l'apposito modulo per la richiesta della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

A breve, il Fondo definirà nel proprio regolamento le condizioni e le modalità per esercitare questa facoltà. Consulta il Documento sulle rendite per i dettagli sulle rendite vitalizie attualmente offerte.

9. Regime fiscale

i Nota fiscale

Le nuove tipologie di prestazione sono qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» in capitale. Il regime fiscale applicabile segue pertanto le regole ordinarie previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale. Sul montante post 2007 però va considerata un'importante differenza: per rendita a durata definita e prelievi è prevista la tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 15 al 9% in funzione degli anni di partecipazione come per le ordinarie prestazioni pensionistiche in capitale; l'erogazione frazionata in minimo 5 anni è invece soggetta a tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 20 al 15% in base agli anni di partecipazione. Le specifiche tecniche saranno a breve dettagliate nel Documento sul regime fiscale del Fondo.

10. Come richiedere la prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, segui questi passi:

1. Verifica di aver maturato i requisiti (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5~~/3~~ anni di partecipazione alla previdenza complementare - termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).
2. Leggi attentamente questo documento.
3. Compila il "Modulo di richiesta rendite pensionistiche non vitalizie" disponibile sul sito web del Fondo (www.fonchim.it – Moduli > Per richiedere il denaro).
4. Indica obbligatoriamente il/i soggetto/i avente/i diritto al riscatto del montante residuo in caso di decesso.
5. Consegna il modulo compilato secondo le modalità indicate dal Fondo (posta raccomandata, upload richiesta prestazioni).
6. **Attendi la conferma di presa in carico da parte del Fondo. Durante il periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2026), la liquidazione sarà posticipata all'esito dell'adeguamento dei sistemi interni.**

11. Dove trovare ulteriori informazioni

Documento	Dove trovarlo
Nota Informativa (e supplemento sulle nuove prestazioni- in fase di aggiornamento)	Sito web del Fondo – Documenti > Nota informativa
Documento sulle rendite (in fase di aggiornamento)	Sito web del Fondo – Documenti > Nota informativa
Modulo di richiesta prestazione rendite pensionistiche non vitalizie	Sito web del Fondo – Moduli > Per richiedere il denaro
Prospetto delle prestazioni pensionistiche	Area riservata Aderenti del sito web del Fondo
Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026	www.covip.it – Bollettino COVIP / Gazzetta Ufficiale
D.Lgs. 252/2005 (testo coordinato)	Normattiva.it

Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27
58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15

73	14
74	13
75	12
76	12
77	11
78	10
79	10
80	9
81	8
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1

Fonchim
INSIEME PER TUTELARE IL FUTURO

Sede Amministrativa e Legale
via G. Da Procida, 11
20149 Milano

Telefono
02 679 71 911

Fax
02 671 00 951
02 667 18 091

Inviare per **RACCOMANDATA** a: FONCHIM – via G. Da Procida 11 20149 Milano (MI)
o effettuare l'**UPLOAD** dal sito

MODULO RICHIESTA RENDITE PENSIONISTICHE NON VITALIZIE: EROGAZIONE FRAZIONATA – PRELIEVI – RENDITA A DURATA DEFINITA

(le richieste prive degli allegati previsti non verranno accettate)

PARTE ASSOCIATO

Il/la sottoscritto/a……..Codice fiscale…….....

Cod. aderente n……...Nato/a a……..……..

il……Residente a……Cap……...Prov…….

Via……..……..n……..

Telefono……..……Cell……..……..email…..……..……...

Data iscrizione Fonchim ……..…… ex dipendente della Società……..……..……

DICHIARA

di essere iscritto a Fonchim da **più di cinque anni**[1], di avere **cessato il rapporto di lavoro**, di avere maturato i requisiti per il **pensionamento,** di **aver preso visione** del **Documento sull'erogazione delle rendite** disponibile sul sito internet di Fonchim e

CHIEDE

ai sensi del Dlgs. 252/2005 e dello statuto Fonchim, l'erogazione della seguente **prestazione pensionistica**

(barrare <u>UNA SOLA</u> tipologia):

☐ **EROGAZIONE FRAZIONATA**

☐ **PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI**

☐ **RENDITA A DURATA DEFINITA**

******AVVERTENZA******

*Per l'erogazione dei **prelievi successivi al primo** è necessario compilare "**PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI: MODULO DI RICHIESTA DI PRELIEVO**".*

con le **modalità** di seguito riportate:

% CAPITALE / RENDITA PENSIONISTICA NON VITALIZIA[2]

☐ 100% della posizione maturata sotto forma di prestazione pensionistica

☐ ……% (**max 50%**) in capitale[2] e

……% (**min 50%**) sotto forma di rendita pensionistica non vitalizia

DATI SOGGETTO/I AVENTE/I DIRITTO AL RISCATTO IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE

*(I beneficiari possono essere più di uno. In **mancanza di designazione**, la richiesta di prestazione pensionistica verrà **rigettata**)*

Cognome……**Nome**……

C. F. …… Sesso M F

Nato/a a……..il……

Residente a…… Cap…… Prov ……

Via……n……..

Telefono……Cell……

% di designazione* ……

[1] *Ai fini del calcolo degli anni di iscrizione sono considerati utili i periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche complementari a cui l'Associato risulti contemporaneamente iscritto, purché tali periodi siano opportunamente dichiarati e documentati.*
Il termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione Europea.

[2] *Se sono state erogate delle somme a titolo di anticipazione, per le quali non si sia provveduto al reintegro (anche in altri Fondi), tali somme andranno a diminuire l'importo massimo erogabile in capitale con le modalità meglio dettagliate nell'esempio a pagina 4 del presente modulo.*

Inviare per **RACCOMANDATA** a: FONCHIM – via G. Da Procida 11 20149 Milano (MI)
o effettuare l'**UPLOAD** dal sito

Cognome……**Nome**……
C. F. …… Sesso M F
Nato/a a……..il……
Residente a…… Cap…… Prov ……
Via……n……..
Telefono……Cell……
% di designazione* ……

Cognome……**Nome**……
C. F. …… Sesso M F
Nato/a a……..il……
Residente a…… Cap…… Prov ……
Via……n……..
Telefono……Cell……
% di designazione* ……

**** La somma delle percentuali di designazione tra i diversi beneficiari dovrà essere pari a 100.***

RATEAZIONE
*(da compilare SOLO in caso di **erogazione frazionata** e **rendita a durata definita**)*

☐ mensile ☐ trimestrale ☐ semestrale ☐ annuale

COMPARTO DI GESTIONE DEL MONTANTE DA EROGARSI A TITOLO DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA[3]
*(da compilare SOLO in caso di scelta d'investimento **diversa dal comparto Garantito**)*

☐ Stabilità ☐ Crescita

N.B. L'importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

OPZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE
*(compilare SOLO in caso di **erogazione frazionata** e **prelievi liberamente determinabili**)*

EROGAZIONE FRAZIONATA

CHIEDO l'erogazione per un numero di anni interi pari a …… *(indicare il n. di anni interi – minimo 5)*

PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

CHIEDO di procedere al PRIMO prelievo

☐ **NO**

☐ **SÌ**, di importo pari a € ……..
(indicare importo netto richiesto – minimo € 1.000)

[3] *Salvo diversa indicazione, il montante da erogarsi a titolo di prestazione pensionistica viene investito nel comparto Garantito. Alle eventuali modifiche successive del comparto di investimento si applicano le modalità definite da Fonchim per la gestione del Multicomparto (vedi art. 7 del Regolamento).*

Inviare per **RACCOMANDATA** a: FONCHIM – via G. Da Procida 11 20149 Milano (MI)
o effettuare l'**UPLOAD** dal sito

ALLEGA

- ✓ Copia di un **documento di identità** in corso di validità del richiedente
- ✓ Copia del **codice fiscale** del richiedente
- ✓ **Attestazione INPS** (comunicazione di liquidazione o certificato di pensione)

L'accredito avverrà ESCLUSIVAMENTE sul seguente c/c bancario, intestato al richiedente:

I	**T**																							

IBAN (rilevabile dal proprio estratto conto bancario)

Data ……. Firma dell'associato ……

PARTE AZIENDA *(Obbligatoria)*

L'azienda ……..

Cod. Fonchim n. …… Telefono ……..

CONFERMA

l'avvenuta **cessazione** del rapporto di lavoro in data ……, e che l'ultimo versamento a favore dell'associato è stato effettuato in data……

Data…… Timbro e firma azienda ……

CALCOLO DELL'IMPORTO MASSIMO EROGABILE IN CAPITALE IN PRESENZA DI ANTICIPAZIONI EROGATE E NON REINTEGRATE

Al fine di quantificare l'importo massimo erogabile in capitale, la normativa prevede che le eventuali somme percepite dall'Aderente a titolo di anticipazione (qualsiasi tipologia), e non reintegrate, vengano scomputate dal montante finale accumulato.
Sul montante residuale, risultante a seguito del predetto scomputo, dovrà quindi calcolarsi il 50%, giungendo così a determinare l'importo massimo erogabile in capitale.

N.B. Nel computo delle somme erogate a titolo di anticipazione rientrano tutte le anticipazioni richieste – liquidate e non reintegrate –, anche in altri Fondi.

Esempio:

Montante finale accumulato: € 160.000

Totale lordo anticipazioni erogate e non reintegrate: € 50.000

IMPORTO EROGABILE IN CAPITALE

(160.000 – 50.000) x 0,5 = 55.000 (pari al **34,375%** del montante finale accumulato)

IMPORTO EROGABILE IN RENDITA

160.000 – 55.000 = 105.000 (pari al **65,625%** del montante finale accumulato)

UN BREVE RIPASSO…

Le prestazioni pensionistiche non sono tra loro cumulabili, e non sono revocabili. Vediamone le specifiche peculiarità.

Erogazione frazionata

All'Associato verranno erogate delle somme con la rateazione prescelta, per un periodo complessivo predeterminato dall'Associato stesso (minimo cinque anni).
Al decesso dell'Associato, l'eventuale montante residuo maturato e non liquidato sotto forma di erogazione frazionata potrà essere riscattato dal/i beneficiario/i indicato/i all'atto della richiesta di prestazione.

Prelievi liberamente determinabili

L'Associato può chiedere, di volta in volta, di prelevare degli importi, nei limiti della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.
L'importo massimo prelevabile sarà pari, in ogni momento, alla differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati.
Al decesso dell'Associato, l'eventuale montante residuo maturato e non prelevato liberamente potrà essere riscattato dal/i beneficiario/i indicato/i all'atto della richiesta di prestazione.

Rendita a durata definita

All'Associato verranno erogate delle somme con la rateazione prescelta, per un periodo complessivo pari alla vita attesa residua.
Per "vita attesa residua" s'intende il numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'Associato al momento della richiesta – come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola più recente di mortalità della popolazione residente (cfr. allegati 2 e 3 del presente modulo).
Al decesso dell'Associato, l'eventuale montante residuo maturato e non erogato sotto forma di rendita a durata definita potrà essere riscattato dal/i beneficiario/i indicato/i all'atto della richiesta di prestazione.

Sul nostro sito www.fonchim.it – sezione "Come funziona il Fondo > Come ritiro il denaro > Rendite pensionistiche non vitalizie" – trovate informazioni più dettagliate.

Allegato 1

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE E INDICAZIONI IMPORTANTI

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Bisogna allegare **SEMPRE**:
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia del codice fiscale del richiedente;
- attestazione INPS (comunicazione di liquidazione o certificato di pensione).

ATTENZIONE

- È SEMPRE NECESSARIO INDICARE I SOGGETTI CHE POTRANNO RISCATTARE IL MONTANTE RESIDUO IN CASO DI DECESSO DELL'ASSOCIATO. In mancanza la richiesta verrà considerata incompleta e sarà rigettata. Tale designazione andrà a sostituire quella che l'aderente dovesse avere comunicato in precedenza e potrà essere successivamente modificata in qualunque momento, attraverso il modulo disponibile sul nostro sito (www.fonchim.it > Moduli > Altri moduli > Modulo per la designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di premorienza).
- NON SONO AMMESSE RICHIESTE NON COMPILATE NELLA PARTE AZIENDA.
- LA SCELTA DI UNA PRESTAZIONE TRA QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE MODULO NON PUÒ ESSERE MODIFICATA O REVOCATA. Tuttavia, è possibile convertire in qualunque momento il montante residuo in una delle rendite vitalizie previste dalla Convenzione che il Fondo pensione ha stipulato con la Compagnia di assicurazione incaricata, compilando l'apposito modulo (www.fonchim.it > Moduli > Per richiedere il denaro > Modulo richiesta rendita vitalizia).
 - L'opzione per la rendita vitalizia può essere esercitata anche trasferendo in qualsiasi momento il montante residuo presso un'altra forma pensionistica complementare, nel caso in cui il beneficiario intenda accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
 - Durante l'erogazione delle prestazioni non è possibile versare ulteriori contribuzioni al Fondo pensione (salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR – le due posizioni vengono gestite separatamente), né richiedere anticipazioni o riscatti. Eventuali contribuzioni tardive che dovessero pervenire dall'Azienda di appartenenza dell'iscritto o dal Fondo di Garanzia INPS in corso di erogazione della prestazione daranno luogo a un incremento della stessa.
 - È possibile richiedere il cambio di comparto sul quale è accantonato il montante destinato alle prestazioni, nel rispetto del periodo minimo fissato nello Statuto del Fondo.

Con riferimento alla rendita a durata definita:

- A ciascuna rata di rendita corrisponde lo stesso numero di quote e frazioni di quote, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di valorizzazione della stessa.

Con riferimento ai prelievi liberamente determinabili:

- Al momento della richiesta viene calcolata una rendita teorica di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'Associato, immediatamente erogabile e con frazionamento annuale. Si tratta però di una rendita figurativa che viene utilizzata unicamente per calcolare le rate.
- Successivamente al primo prelievo, in ogni momento sarà possibile prelevare un importo massimo pari alla differenza tra l'ammontare delle rate della rendita teorica maturate a quella data e l'ammontare dei prelievi già effettuati, compilando l'apposito modulo (www.fonchim.it > Moduli > Per richiedere il denaro > Prelievi liberamente determinabili: modulo di richiesta di prelievo).

Esempio

Rendita annua teorica: 1.500 Euro

Ammontare delle rate della rendita teorica maturate nell'**anno 1**: 1.500 Euro
Prelievo anno 1: 1.000 Euro

Ammontare delle rate della rendita teorica maturate nell'**anno 2**: 3.000 Euro
Ammontare dei prelievi già effettuati: 1.000 Euro
Importo massimo prelevabile nell'anno 2: 3.000 – 1.000 = 2.000 Euro
Prelievo anno 2: 1.500 Euro

Ammontare delle rate della rendita teorica maturate nell'**anno 3**: 4.500 Euro
Ammontare dei prelievi già effettuati: 2.500 Euro
Importo massimo prelevabile anno 3: 4.500 – 2.500 = 2.000 Euro

N.B.: per semplicità l'esempio non considera le variazioni nel valore della quota del comparto di investimento del montante destinato ai prelievi, che possono incidere sul calcolo del valore massimo prelevabile.

- È possibile procedere a più prelievi nel corso dello stesso anno, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dalla normativa, e a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo prelievo e che l'ammontare lordo del singolo prelievo sia pari ad almeno € 1.000.
- In ogni caso, non è possibile procedere alla richiesta di un nuovo prelievo fino a quando non sia stato liquidato quello precedente.

COORDINATE BANCARIE

Le prestazioni vengono erogate tramite bonifici bancari effettuati sulle coordinate indicate dall'iscritto nel modulo di richiesta.
Vanno indicate ESCLUSIVAMENTE le coordinate bancarie IBAN complete del conto intestato/cointestato al richiedente della prestazione.

SPESE E FISCALITÀ

Le spese amministrative previste per l'erogazione delle prestazioni sono pari a € 2,5 per ogni rata o prelievo corrisposti. Tali spese assorbono le spese annuali in cifra fissa direttamente a carico dell'aderente (Statuto, art. 7, comma 1, lettera b.1), che non saranno quindi applicate.

Nel caso in cui l'erogazione delle prestazioni comporti la gestione di pratiche di finanziamento stipulate dall'aderente, alla spesa di cui al precedente capoverso si aggiunge un ulteriore importo "*una tantum*" di € 25, parimenti prelevato dalla posizione individuale.

Il costo del trasferimento del montante destinato alle prestazioni ad altro comparto è pari a 10 euro.

La parte imponibile delle prestazioni, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata a tassazione applicando il regime fiscale relativo alle prestazioni erogate in forma di capitale, descritto nel "Documento sul regime fiscale" del Fondo.

A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Allegato 2

ANNI DI SPERANZA DI VITA PER LA RENDITA A DURATA DEFINITA E I PRELIEVI PER LE RICHIESTE FINO AL 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27
58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13
75	12
76	12
77	11
78	10
79	10
80	9
81	8
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1